

FAQ – DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI DI IMPRESE PRIVATE

Domanda (inserita l'08.01.2014)

Sono un ingegnere iscritto all'ordine e dipendente di un'impresa di costruzioni con il ruolo di direttore di cantiere, non svolgo attività di progettazione, vi vorrei sottoporre i seguenti quesiti:

1- ho l'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione per il ruolo di Direzione di Cantiere?

2- nel caso in cui l'impresa mi chiedesse di firmare elaborati e relazioni come Direttore Tecnico, avrei l'obbligo dell'assicurazione?

Risposta

Ai termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".

Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel caso di specie, qualora il direttore tecnico risulti dipendente (in base a un rapporto di lavoro subordinato) dell'impresa di costruzioni, l'onere di stipulazione della polizza assicurativa sarà posto a carico dell'impresa, anche in caso di firma sugli elaborati e le relazioni.


Domanda (inserita l'08.01.2014)

Sono iscritto all'ordine degli ingegneri e lavoro per una Spa (dipendente a tempo indeterminato), con sede in provincia di Milano, per la quale sono il responsabile dell'Ufficio Tecnico di Roma. Durante l'attività di lavoro firmo e timbro regolarmente progetti (quindi senza emettere fatturazione) avendo ricevuto delega dal Direttore Tecnico. In azienda siamo in due a firmare, oltre me il Direttore Tecnico. Visto che il timbro è il mio, devo comunque stipulare l'Assicurazione Professionale?

L'azienda ha già un'assicurazione per tutti i dipendenti che copre in caso di illeciti commessi nell'adempimento delle proprie funzioni. E' sufficiente, o in virtù della nuova legge deve accertarsi che risponda ai requisiti indicati nella Circolare CNI 250 ed eventualmente integrarla o farne una specifica per me e per il Direttore Tecnico? Nel caso in cui è l'azienda che deve assicurarsi è necessario che mi scriva una lettera ove mi comunica che è lei stessa che assolverà a tali obblighi di legge?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, la sua qualità di dipendente della società nell'ambito della quale svolge l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico la esonera dall'onere assicurativo, ricadendo quest'ultimo formalmente sulla società stessa per tutte le prestazioni rese nei confronti della clientela.



Domanda (inserita l'08.01.2014)

Salve, sono un ingegnere civile regolarmente iscritto all'albo nella sezione B; da qualche giorno ho stipulato un contratto come responsabile tecnico in una ditta di impianti termotecnici, e quindi mi occuperò prevalentemente di certificati di conformità firmati, tuttavia, non col timbro dell'ordine ma con quello della ditta in cui è specificatamente indicato "responsabile Tecnico"; in questo caso è necessario avere una polizza nei confronti del cliente? oppure è un onere della ditta che, in caso di problemi, deve assumersi tutte le responsabilità?

Inoltre volevo avere un'altra info in merito ad un'eventuale prestazione occasionale: tale metodo di "dichiarazione" dei compensi è compatibile con la professione di ingegnere? Perché ci sono alcuni colleghi che la utilizzano abitualmente, mentre altri mi hanno detto che, per le categorie iscritte agli ordini professionali, tale metodologia di fatturazione non è consentita dalla legge.

Risposta


A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, il criterio discriminante che determina l'assunzione dell'obbligo assicurativo va ravvisato nella forma contrattuale che la lega alla ditta: se lei è dipendente (con contratto di lavoro subordinato) di quest'ultima, l'onere dell'assicurazione sarà posto a carico della ditta e coprirà anche le sue prestazioni. Nel caso opposto (rapporto di collaborazione o consulenza), la ditta diventerà il suo "cliente" e lei dovrà munirsi personalmente di un'assicurazione per responsabilità professionale, fatta salva la possibilità di concordare con la medesima un'estensione della copertura assicurativa nei suoi confronti per tutte le prestazioni ad essa riconducibili e fruite da soggetti terzi.

Domanda (inserita il 20.12.2013)

Sono un ingegnere elettronico responsabile tecnico di una azienda di impiantistica elettrica. La nostra società realizza impianti chiavi in mano in cui risulti essere sia il progettista e a volte il direttore dei lavori.

Premetto che sono dipendente e non svolgo altro lavoro che quello svolto presso questa azienda. Vorrei chiedere:

- 1) la figura di responsabile tecnico è compatibile con le attività di direzione lavori, progettista per le pratiche comune provincia,....
- 2) è necessaria una copertura assicurativa per poter svolgere tale lavoro e può essere generica dell'azienda come progettazione o deve essere indicato il tecnico che ne usufruisce.



Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, l'incarico di responsabile tecnico che svolge in qualità di dipendente di un'azienda la esonera dall'onere assicurativo, ricadendo quest'ultimo formalmente sull'azienda stessa, per tutte le prestazioni rese nei confronti della clientela.

Domanda (inserita il 20.12.2013)

Sono un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, regolarmente iscritto all'Albo, e lavoro, come dipendente, per una società di consulenza prevalentemente nel settore ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro. Finora nello svolgimento della mia mansione era previsto l'utilizzo della firma professionale per quelle attività che, avendo come referenti degli enti pubblici, prevedevano espressamente un tecnico abilitato.

Recentemente ho conseguito l'abilitazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 139/06 ed alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al DM 09/05/2007 e del relativo documento sul SGSA (ex 818/84) e quindi anche nello svolgimento di questa attività è da prevedersi l'utilizzo del timbro professionale, oltre che del numero di iscrizione all'albo ministeriale.

Poiché svolgerò queste attività nell'ambito del rapporto di dipendenza, sono obbligata a stipulare una polizza di assicurazione professionale o devo solo verificare che quella della società ricomprenda le attività professionali da me svolte?

E' opportuno prevedere una polizza assicurativa a copertura dell'eventuale rivalsa da parte della società per cui lavoro nei miei confronti?

Invece, qualora la società fallisse, potrei essere oggetto di rivalsa da parte del cliente pur non avendo avuto alcun rapporto "economico" diretto?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel suo caso, l'attività svolta alle dipendenze di una società erogatrice di servizi di consulenza la esonera dall'obbligo anzidetto, ricadendo la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati alla committenza *integralmente* sui legali rappresentanti della società medesima.

È possibile, peraltro, che la società intenda tutelarsi avverso tali ipotesi, estendendo la propria copertura assicurativa nei confronti dei dipendenti muniti del potere di firma professionale, ovvero concordando con i medesimi una copertura assicurativa specifica per gli eventuali danni a costoro espressamente imputabili. In entrambi i casi, il costo supplementare della polizza dovrebbe essere comunque posto a carico della società, salvo diverse pattuizioni con gli interessati.



Domanda (inserita il 20.12.2013)

La mia situazione è la seguente:

- Sono iscritta all'ordine degli ingegneri.
- Sono dipendente di un'azienda privata, in cui svolgo attività come ingegnere ma senza firma su progetti, in quanto la mia attività è in materia ambiente/sicurezza/energia.
- Ultimamente svolgo consulenze per uno studio esterno in materia di sicurezza come collaborazioni occasionali, ma non firmo i documenti che redigo, lo fa il responsabile dello studio.
- Ora dovrei per un'azienda esterna svolgere ruolo di rspp esterno e mi pagherebbero come collaboratrice esterna: serve in questo caso l'assicurazione?

Risposta

La qualità di dipendente e l'assenza di contatti diretti con la clientela escludono l'obbligo di sottoscrivere la polizza professionale, invece necessaria sia con riguardo all'attività di consulenza, ancorché svolta occasionalmente, sia con riguardo al ruolo di rspp, a rilevanza autonoma all'esterno.

Domanda (inserita il 20.12.2013)

Buongiorno, ho letto le FAQ da voi pubblicate ma ho ancora un dubbio. Sono dipendente con contratto metalmeccanico presso una ditta di manutenzione impianti per la quale firmo relazioni essendo iscritto all'albo professionale degli ingegneri e non possiedo partita iva. Non ho quindi rapporti commerciali con i clienti della ditta. Sono comunque obbligato alla polizza assicurativa? In caso positivo dovrei imputare parte del mio stipendio all'attività di ingegnere per avere un "reddito" da assicurare? Ultima domanda: la responsabilità civile dei possibili danni verso i clienti ricade sull'amministratore dell'azienda?


Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".

Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di dipendente di azienda non determina l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti della clientela, posto che tale responsabilità ricade per legge esclusivamente sul soggetto titolare del rapporto obbligatorio (ossia il legale rappresentante dell'azienda, in nome e per conto di questa).

È possibile, tuttavia, che, l'eventuale danno lamentato dalla clientela origini dalla non corretta attività di progettazione da lei effettuata per conto dell'azienda. In tal caso, quest'ultima potrebbe rivalersi nei suoi confronti, fatta salva la possibilità di concordare *inter partes* uno specifico regime



di esenzione. La sua eventuale assicurazione professionale personale potrà quindi, ove preventivamente stabilito, essere utilizzata anche a copertura di simili inconvenienti.

Domanda (inserita il 20.12.2013)

Buongiorno, ho letto il Vs. quaderno n. 134/2012 “L’assicurazione professionale dell’ingegnere” e le FAQ aggiornate al 11/10/2013 ma ho ancora un dubbio.

Sono un dipendente con contratto metalmeccanico presso una ditta di manutenzione impianti per la quale timbro e firmo relazioni; sono iscritto all'albo professionale degli ingegneri e non ho rapporti commerciali con i clienti poiché non possiedo partita iva.

La responsabilità civile extracontrattuale obbliga ad assicurarmi? In caso positivo il mio datore di lavoro potrebbe fare un’integrazione alla sua polizza già in essere?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l’attività svolta in qualità di dipendente di azienda non determina l’assunzione diretta di responsabilità nei confronti della clientela, posto che tale responsabilità ricade per legge esclusivamente sul soggetto titolare del rapporto obbligatorio (ossia il legale rappresentante dell’azienda, in nome e per conto di questa).

È possibile, tuttavia, che, l’eventuale danno lamentato dalla clientela origini dalla non corretta attività di progettazione da lei effettuata per conto dell’azienda. In tal caso, potendo quest’ultima rivalersi nei suoi confronti, sarebbe opportuno concordare *inter partes* un’estensione della polizza assicurativa o, comunque, uno specifico regime di esenzione.

Domanda (inserita il 20.12.2013)


Sono un Ingegnere meccanico (iscritto regolarmente all'albo degli ingegneri) dipendente con contratto CCNL metalmeccanico presso un'azienda che produce ed installa macchinari per l'industria alimentare.

Mi occupo di sviluppo macchine in cooperazione con i nostri fornitori e gestione commesse impianti.

Le Dichiarazioni di Incorporazione ai sensi della CE 42/2006 e la Dichiarazione CE dell'impianto sono firmate dal responsabile del sito che ha anche le relative deleghe legali.

Inoltre non svolgo attività come libero professionista nè ho P. IVA.

Posso ritenermi esonerato dalla stipula dell'assicurazione professionale?



Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l’attività svolta in qualità di dipendente di azienda non determina l’assunzione diretta di responsabilità nei confronti della clientela, posto che tale responsabilità ricade per legge esclusivamente sul soggetto titolare del rapporto obbligatorio (ossia il legale rappresentante dell’azienda, in nome e per conto di questa).

È possibile, tuttavia, che, l’eventuale danno lamentato dalla clientela origini dalla non corretta attività da lei svolta per conto dell’azienda. In tal caso, quest’ultima potrebbe rivalersi nei suoi confronti, fatta salva la possibilità di concordare *inter partes* uno specifico regime di esenzione.

Domanda (inserita il 13.11.2013)

Sono un ingegnere edile e lavoro come dipendente di una società a tempo indeterminato per la quale non firmo nulla.

Come libero professionista faccio solo consulenze tecniche di ufficio per il tribunale.

Domanda 1. devo stipulare l'assicurazione professionale?


Domanda 2. la polizza mi coprirebbe anche per incarichi ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge (luglio 2013) e non ancora portati a termine?

Risposta

In linea di principio, anche l’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU.

Domanda (inserita il 13.11.2013)

Io sono un dipendente (contratto a tempo indeterminato) di uno studio di consulenza, per questo studio svolgo diverse tipologia di pratiche:



- Elaboro progetti di ponteggi: in questo caso vengono emanati con il logo dello studio di consulenza, ma viene riportato solo il mio timbro con la relativa firma (l'incarico viene comunque fornito allo studio e non a me, attraverso regolare contratto, io sono solo l'esecutore materiale)
- Possono redigere pratiche di Nuovo Insediamento Produttivo e di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: anche in questo caso vi è solo la mia firma con il timbro dell'ordine (l'incarico viene comunque fornito allo studio e non a me, attraverso regolare contratto)
- Elaboro documenti di valutazione dei rischi (ATEX, Rumore, Vibrazioni, ecc....), nei quali oltre alle firme obbligatorie per legge compare anche la mia come tecnico dello Studio per il quale lavoro e non quella del titolare dello studio (l'incarico viene comunque fornito allo studio e non a me, attraverso regolare contratto)

Volevo capire se quanto sopra implica l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa o sono coperto da quella dello studio di consulenza per cui lavoro.

Risposta

In qualità di dipendente di uno studio associato, legato al titolare dello studio da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – non già di parasubordinazione (co.co.pro.) o di consulenza con p.iva – lei non ha l'obbligo di stipulare alcuna polizza assicurativa a copertura dell'attività svolta per conto dello studio, in quanto detto onere ricade integralmente sul suo titolare in qualità di datore di lavoro.

Domanda (inserita il 28.10.2013)


Sono un ingegnere termotecnico che svolge attività di dipendente in un'industria metalmeccanica. Capita talvolta di fare piccoli progetti di impianti di riscaldamento, pagati come prestazioni occasionali: negli ultimi 3 anni ho fatto 5 progetti e volevo sapere se anche in questi casi l'assicurazione professionale sia obbligatoria

Risposta

Per l'espletamento di attività di progettazione ed, in genere, per l'espletamento di attività tecniche riconducibili nell'alveo delle prestazioni libero-professionali (ed è questo il suo caso), è obbligatoria la copertura assicurativa; irrilevante è la frequenza dell'attività e la rilevanza economica degli incarichi.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono un lavoratore dipendente presso un'azienda privata con CCNL, con qualifica di quadro. Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri, ma non esercito la libera professione. Ho l'obbligo di stipulare l'assicurazione, oppure no?



Risposta

In quanto dipendente, privo di diretto contatto con la clientela, non ha alcun obbligo di copertura assicurativa.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono un ingegnere iscritto all'albo. Lavoro come dipendente presso una azienda di costruzioni dove non ho alcun contatto diretto con la clientela e dove non firmo alcun progetto. Al di fuori dell'azienda non svolgo attività di libero professionista e non ho la partita iva. Ora mia moglie ha acquistato un appartamento (intestato solo a lei) e ci sono dei lavori di manutenzione straordinaria da svolgere.

Posso firmare il progetto relativo ai lavori di manutenzione senza percepire alcun compenso? Posso farlo anche se non ho l'assicurazione professionale? Ciò vale fino a quale grado di parentela?

Risposta

Per la predisposizione di progetti ed, in genere, per l'espletamento di attività tecniche riconducibili nell'alveo delle prestazioni libero-professionali (ed è questo il suo caso), è obbligatoria la copertura assicurativa; irrilevante è la frequenza dell'attività ed il grado di parentela del cliente.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Ricopro il ruolo da dipendente all'interno di un'azienda, non sono in possesso di partita iva e, saltuariamente, effettuo collaborazioni occasionali, in concomitanza a CTU o similari. come dovrei comportarmi in merito all'oggetto

Risposta

Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri, lavoro come ingegnere dipendente, con contratto di tipo privatistico (CCNL) in un istituto di ricerca pubblico e non esercito la professione in forma autonoma.



Avrei necessità di un chiarimento relativo all'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale e, più in generale, sulla responsabilità professionale.

Il mio lavoro consiste principalmente in:

- eseguire prove sui materiali,
- progettazione e verifica strutturale/termica di oggetti/componenti in vetro (dalle bottiglie alle lastre stratificate utilizzate in edilizia),
- eseguire analisi della frattura per stabilire eventuali responsabilità in contestazioni.

Il lavoro, svolto prevalentemente sotto forma di consulenza, si conclude con una relazione tecnica firmata dal tecnico che ha eseguito il lavoro e controfirmata dal Direttore dei Laboratori, un chimico che generalmente non ha le competenze specifiche per valutare i risultati di questo tipo di analisi. Nella maggior parte dei casi affronto tutti i temi tecnici direttamente con la committenza, in maniera autonoma, dalle fasi preliminari fino all'esposizione dei risultati.

Sussiste per me l'obbligo di assicurazione professionale? Eventualmente, per quale di queste attività esiste l'obbligo?

L'istituto per cui lavoro è inoltre ente notificato dal Ministero per l'esecuzione delle prove necessarie a pervenire alla marcatura CE del vetro per edilizia e per tale attività è richiesta la Direzione Tecnica di un ingegnere iscritto all'Ordine che sottoscrive tutti i relativi Rapporti di Prova. In questo caso, sussiste l'obbligo di assicurazione professionale?

Nell'eventualità di una contestazione dei risultati di una relazione tecnica (nel caso in cui un'errata progettazione portasse a causare danni a cose o persone, per es. se si accertasse che eccessive percentuali di rottura di una produzione di una bottiglia sono legate a vizi progettuali, etc.), su chi ricadrebbe la responsabilità? Sul tecnico, sul Direttore dei Laboratori o sul Direttore generale?

Risposta

Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.

Nell'ipotesi da lei descritta, l'obbligo in parola dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato ad erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che la specifica attività di progettazione e/o installazione non vada soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista.

Sussiste, altresì, la possibilità che l'azienda richieda comunque al professionista medesimo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per coprire i costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale.

In merito all'ultimo quesito, la responsabilità ricade su tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, ciascuno nei limiti delle proprie competenze.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Alla luce di quanto contenuto nel documento allegato, la presente per sottoporre alla cortese attenzione di codesto Spett.le Centro Studi il caso di un ingegnere iscritto al relativo Albo, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una azienda privata (società a



responsabilità limitata) il quale svolge in via esclusiva per il proprio datore di lavoro (non ha partita iva) prestazioni professionali riservate per legge agli iscritti all'Albo degli ingegneri, firmando i progetti relativi alla realizzazione di strutture metalliche complesse per l'edilizia.

In particolare si richiedono chiarimenti in ordine all'estensione o meno dell'obbligo di stipula della polizza rc nei confronti del suddetto ingegnere, avuto riguardo al fatto che egli al momento risulta inquadrato ai fini contrattuali con qualifica e livello incompatibile con la possibilità di imputare a proprio carico le suddette specifiche responsabilità (infatti, ai sensi di quanto previsto dal CCNL applicato in azienda, per poter attribuire a carico dell'ingegnere la responsabilità civile derivante dall'attività di progettazione delle suddette strutture, questi dovrebbe essere inquadrato in un livello superiore rispetto a quello attuale). Alla luce di quanto finora evidenziato, pertanto, riteniamo che la società che beneficia delle prestazioni dell'ingegnere sia da considerarsi al momento quale unico soggetto responsabile di fronte ai terzi e non possa considerarsene manlevata dal fatto che il proprio dipendente provveda alla firma dei relativi progetti.

Risposta

Occorre premettere che il profilo dell'inquadramento professionale all'interno dell'azienda è del tutto ininfluenza ai fini della sussistenza dell'obbligo di contrarre idonea copertura assicurativa ai fini del quale rileva, invece, la natura della prestazione erogata.

Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.

Nell'ipotesi da lei descritta, l'obbligo in parola dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato ad erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che la specifica attività di progettazione e/o installazione non vada soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista.

Sussiste, altresì, la possibilità che l'azienda richieda comunque al professionista medesimo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per coprire i costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale.


Domanda (inserita il 28.10.2013)

Il mio caso è il seguente:

- Ingegnere iscritto all'albo.
- Impiegato come dipendente a tempo indeterminato
- Mansione: progettista presso azienda metalmeccanica. Non firmo documenti ed il mio operato ricade all'interno del flusso aziendale senza responsabilità in qualità di ingegnere ma solo come impiegato dipendente. Il mio diretto responsabile ha funzione dirigenziale.

Vorrei sapere se:

1. Sussiste l'obbligo per la stipulazione della polizza assicurativa.
 2. E' possibile che l'azienda possa addebitarmi danni subiti dell'azienda stessa in conseguenza ad errori (non dolosi) da me causati nell'ambito dell'attività di ufficio?
- 2a. Nel caso ciò fosse possibile tale polizza assicurativa potrebbe tutelarmi?



Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l’attività svolta in qualità di dipendente di azienda non determina l’assunzione diretta di responsabilità nei confronti della clientela, posto che tale responsabilità ricade per legge esclusivamente sul soggetto titolare del rapporto obbligatorio (ossia il legale rappresentante dell’azienda, in nome e per conto di questa).

È possibile, tuttavia, che, l’eventuale danno lamentato dalla clientela origini dalla non corretta attività di progettazione da lei effettuata per conto dell’azienda. In tal caso, quest’ultima sarà legittimata a rivalersi nei suoi confronti, fatta salva la possibilità di concordare *inter partes* uno specifico regime di esenzione. La sua assicurazione professionale personale potrà quindi, ove preventivamente stabilito, essere utilizzata anche a copertura di simili inconvenienti.

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono assunta, con contratto a tempo indeterminato, presso uno studio di consulenza ambientale. Lo studio si occupa di pratiche ambientali (come richieste di autorizzazioni per impianti di gestione rifiuti - per impianti nuovi, modifiche o rinnovi, verifica di assoggettabilità a VIA, richieste di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici etc.) che vengono redatte su carta intestata dello studio, e vengono timbrate e firmate da chi ha redatto il documento, da me o da uno dei miei colleghi e sempre firmate anche dall’amministratore del nostro studio di consulenza.

Per chiarezza lo studio si occupa del rapporto contrattuale con i Clienti, i rapporti miei con i Clienti sono solo tecnici per acquisire tutte le informazioni per redigere le relazioni tecniche.

Lo studio è provvisto di copertura assicurativa per i lavori svolti, tale assicurazione comprende i dipendenti.

Da quello che ho capito non devo stipulare l’assicurazione professionale, ho inteso bene?

Inoltre lo studio è tenuto a comunicare gli estremi assicurativi ai Clienti, come per i liberi professionisti?

Risposta

Ha inteso bene. E’ lo studio a dover comunicare gli estremi assicurativi della polizza ai Clienti.



Domanda (inserita il 24.10.2013)

Sono un ingegnere civile iscritto all'ordine nei settori a, b, c.

Volevo chiedere alcune delucidazioni sull'assicurazione professionale in qualità di ingegnere all'interno di un'azienda. Lavorando in un'azienda che realizza strutture in legno redigo relazioni di calcolo e disegni esecutivi che timbro e firmo in qualità di professionista iscritto all'ordine. Secondo quanto indicato dalla circolare 250/XIII Sess. sembra chiaro che l'obbligo di assicurazione professionale, con i massimali da indicare nel contratto, sia necessaria anche per i dipendenti aziendali che svolgono attività simile alla mia. Le relazioni consegnate al cliente vedono la mia firma esclusiva e nessun altro membro aziendale interviene nelle mie scelte e considerazioni. Premesso quanto scritto, in nessun modo il mio operato si discosta da quello di un libero professionista ad esclusione della stipula contrattuale che viene firmata dall'azienda e non dal sottoscritto. Purtroppo il mio assicuratore sostiene il contrario, dicendo che l'azienda sarà responsabile delle mie opere e quindi non necessito di questa polizza.

Potrete fornirmi indicazioni in merito per fare chiarezza sulla questione?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). (segue)

Nel suo caso, l'attività svolta alle dipendenze (vale a dire, in forza di un rapporto di lavoro subordinato) di un'azienda la esonera dall'obbligo anzidetto, ricadendo la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati alla committenza *integralmente* sui legali rappresentanti dell'ente medesimo, fatte salve diverse pattuizioni concordate *inter partes*.

Domanda (inserita il 24.10.2013)

Sono un'ingegnere elettronico vecchio ordinamento iscritto a tutti i settori dell'albo professionale. Opero con partita IVA come collaboratore di un'azienda informatica. In passato, fino all'anno scorso, ho firmato qualche dichiarazione di conformità per piccoli impianti fotovoltaici (una decina in tutto). Da quest'anno ho deciso di dedicarmi solamente all'informatica. Non avendo contatti con la clientela dell'azienda ed essendo l'azienda provvista di assicurazione, devo stipularla pure io? Inoltre la maggior parte delle assicurazioni professionali non prevede l'informatica tra le sue opzioni. Come mi devo comportare?

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo della professione di ingegnere, a prescindere dal settore di attività o dalla



specificità natura dell'incarico. L'unico discrimine è ravvisabile nelle modalità di affidamento dell'incarico. Qualora questo sia inquadrabile nel più esteso ambito di un rapporto di impiego (alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato), la responsabilità per i danni arrecati dallo svolgimento della prestazione richiesta ricadrà sul soggetto datore di lavoro, salvo diverse pattuizioni con il dipendente. Nel suo caso, svolgendo l'attività professionale in forma di consulenza, l'obbligo assicurativo sussiste formalmente per legge, fatte salve, ovviamente, diverse pattuizioni con l'azienda nei cui confronti l'attività è rivolta.

Domanda (inserita il 24.10.2013)

Sono Ingegnere Meccanico, regolarmente iscritto all'Albo Ingegneri, dipendente di un'azienda privata di medie dimensioni operante nel settore metalmeccanico, nominato dal Datore di Lavoro "Responsabile Dipartimento Qualità" e "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione". Per quest'ultimo incarico in particolare, viste le Leggi vigenti, gravano su di me responsabilità potenzialmente anche penali.

Domanda 1: Posso e/o devo stipulare una forma assicurativa che mi tuteli da eventuali conseguenze (pecuniarie e non) dovute a potenziali riverse per motivi di mia possibile negligenza ed imperizia professionale?

Domanda 2: La polizza assicurativa deve e/o può essere pagata dall'azienda o da me?

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo della professione di ingegnere, a prescindere dal settore di attività o dalla specifica natura dell'incarico. L'unico discrimine è ravvisabile nelle modalità di affidamento dell'incarico. Qualora questo sia inquadrabile nel più esteso ambito di un rapporto di impiego (alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato), la responsabilità per i danni arrecati dallo svolgimento della prestazione richiesta ricadrà sul soggetto datore di lavoro, salvo diverse pattuizioni con il dipendente. Nel suo caso, svolgendo l'attività professionale alle dipendenze (vale a dire con rapporto di lavoro subordinato) di un'azienda, l'obbligo assicurativo ricade per legge formalmente su quest'ultima, fatte salve, ovviamente, diverse pattuizioni concordate *inter partes*.

Domanda (inserita il 24.10.2013)

Vorrei puntualizzare quanto letto nelle FAQ da voi rese disponibili a questo indirizzo. <http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/guida-alla-professione-di-ingegnere/item/5415-assicurazione-professionale-le-faq>

Personalmente mi trovo nella situazione descritta alla seconda domanda del documento che tratta "dipendenti e collaboratori di imprese private". Lavoro cioè in p.iva iva per varie aziende vendendo



loro però le mie giornate lavorative come consulente. Non firmo progetti e non ho contratti legati ad obiettivi lavorativi al di fuori delle ore di consulenza. Questo è un modo di lavorare tipico di tutti i consulenti informatici.

La risposta è fuorviante perché dice che "non ho contatti con i clienti". Siccome per me i clienti sono le varie aziende per cui lavoro naturalmente io ho questi contatti. La discriminante sta nel fatto che io vendo loro delle giornate/ore/mesi di consulenza e non stipulo contratti vincolati al raggiungimento di obiettivi o la messa in opera di progetti. Se lo facessi sarei ovviamente soggetto a responsabilità e mi servirebbe una polizza. Vice versa la polizza non tutela niente e nessuno.

Penso sia utile sottolineare pubblicamente che la discriminante non è il contatto col cliente ma l'oggetto della vendita (consulenza a tempo o progetto) perché il 90% degli ingegneri informatici lavora come consulente, ha vari clienti, ma da contratto vende il suo operato tariffandolo a tempo e non a progetto.

Risposta

L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo della professione di ingegnere, a prescindere dal settore di attività o dalla specifica natura dell'incarico. L'unico discrimine è ravvisabile nelle modalità di affidamento dell'incarico. Qualora questo sia inquadrabile nel più esteso ambito di un rapporto di impiego (alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato), la responsabilità per i danni arrecati dallo svolgimento della prestazione richiesta ricadrà sul soggetto datore di lavoro, salvo diverse pattuizioni con il dipendente. Nel suo caso, svolgendo l'attività professionale in forma di consulenza, l'obbligo assicurativo sussiste formalmente per legge, fatte salve, ovviamente, diverse pattuizioni con l'azienda nei cui confronti l'attività è rivolta.


Domanda (inserita il 24.10.2013)

Sono ingegnere elettronico con contratto di associazione in partecipazione con una ditta di impianti elettrici, per la quale svolgo il ruolo di responsabile tecnico e nei confronti della quale emetto fattura in base alla percentuale concordata.

Ho l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa o questo è della ditta?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, il rapporto di associazione in partecipazione instaurato nei confronti della società nei cui confronti lei svolge l'incarico di responsabile tecnico la esonera dall'onere assicurativo, ricadendo quest'ultimo formalmente sulla medesima società, per tutte le prestazioni



rese nei confronti della clientela. Sono fatte salve, comunque, pattuizioni diverse, concordate *inter partes*.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono un Ing. Civile iscritto all'Ordine degli ingegneri da 3 anni e sono dipendente di uno studio tecnico. All'occorrenza appongo la firma sui i progetti che sviluppa la società; di fianco è sempre posto il timbro della società stessa con la firma dell'amministratore.

Vorrei saper quindi se nel mio caso posso essere esentato dalla sottoscrizione della polizza (ossia basta l'assicurazione della società relativa alle progettazioni che escono dallo studio) o se devo provvedere alla stipula anche io.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel suo caso, l'attività svolta alle dipendenze di una società erogatrice di servizi di progettazione la esonera dall'obbligo anzidetto, ricadendo la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati alla committenza *integralmente* sui legali rappresentanti della società medesima.

È possibile, peraltro, che la società intenda tutelarsi avverso tali ipotesi, estendendo la propria copertura assicurativa nei confronti dei dipendenti muniti del potere di firma professionale, ovvero concordando con i medesimi una copertura assicurativa specifica per gli eventuali danni a costoro espressamente imputabili. In entrambi i casi, il costo supplementare della polizza dovrebbe essere comunque posto a carico della società, salvo diverse pattuizioni con gli interessati.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono Dirigente di Azienda Privata, iscritto all'Albo ingegneri e svolgo occasionalmente professione senza P.IVA, rilasciando ricevuta per Prestazione Occasionale. L'attività professionale riguarda progettazione termotecnica (relazione L.10) e Certificazioni Energetiche. Ho l'obbligo di assicurazione professionale ?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".



Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di progettista nel settore termotecnica o di certificatore energetico comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dal regime fiscale utilizzato.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono un ingegnere meccanico regolarmente iscritto all' albo ingegneri di frosinone ma non ho partita iva in quanto sono dipendente, con contratto netalmeccanico, presso un' azienda privata con ruolo di RSPP, vorrei sapere se devo fare un' assicurazione come ingegnere .

Risposta

Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.

Nell'ipotesi da lei descritta, l'obbligo dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato ad erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che l'eventuale specifica attività di progettazione e/o installazione non sia soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Io ed un mio amico abbiamo deciso di creare una società (studio associato) e aprire la P.Iva per effettuare la libera professione nel tempo libero in quanto entrambi siamo dipendenti assunti in un'azienda e in uno studio tecnico. Volevo chiedere anche se principalmente non effettuiamo la libera professione, dobbiamo comunque avere un'assicurazione?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel vostro caso, ogni incarico professionale assunto al di fuori del rapporto lavorativo alle dipendenze dell'azienda, ancorché occasionale o di modesta entità, che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale.



Domanda (inserita il 26.09.2013)

Il caso in esame su cui si chiede parere riguarda un dipendente di una multiutility, giuridicamente una società per azioni a capitale misto, assunto come impiegato con CCNL Elettrico; il dipendente è un ingegnere civile regolarmente iscritto all'Albo Provinciale.

L'azienda si avvale della firma professionale del dipendente per progetti relativi al conseguimento del proprio scopo sociale (acquedotti, metanodotti, CPI, pratiche edilizie, su immobili ed infrastrutture di proprietà/gestione). Quanto progettato va a beneficio della società stessa, la quale fornirà di conseguenza dei servizi di interesse generale e/o servizi di pubblica utilità remunerati all'Amministrazione Comunale sotto forma di canone annuo.

È corretto ipotizzare che, nella succitata casistica, l'assicurazione dell'Azienda ricomprenda anche le attività professionali effettuate in nome e per conto della stessa?

In caso affermativo, la polizza assicurativa vigente deve essere aggiornata indicando anche i nominativi dei soggetti incaricati della firma professionale, nonostante non ricoprano posizioni apicali come ad es. amministratori o dirigenti della Società, questi ultimi responsabili per il dipendente?


È buona prassi stipulare un accordo con l'azienda in cui sia impedita la rivalsa nei confronti del dipendente professionista?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Nel suo caso, l'attività svolta alle dipendenze di una società erogatrice di servizi nel settore dell'ingegneria la esonera dall'obbligo anzidetto, ricadendo la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati alla committenza *integralmente* sui legali rappresentanti della società medesima.

È possibile, peraltro, che la società intenda tutelarsi avverso tali ipotesi, sia estendendo la propria copertura assicurativa nei confronti dei dipendenti muniti del potere di firma professionale, sia concordando con i medesimi una copertura assicurativa specifica per gli eventuali danni a costoro espressamente imputabili. In entrambi i casi, il costo supplementare della polizza dovrebbe essere comunque posto a carico della società.



Domanda (inserita il 20.09.2013)

Ho lavorato (dall'anno 2000) come progettista (calcolatore) di strutture prefabbricate (tipicamente capannoni ad uso industriale/commerciale/agricolo) per la ditta Adriano Rivoli SpA di Monopoli (BA) regolarmente assunto con **contratto di dipendente (quadro) a tempo indeterminato**. La ditta menzionata è poi fallita 2 o 3 anni fa.

Oggi lavoro, sempre con **contratto di dipendente a tempo indeterminato** per la ditta SRB Costruzioni Srl di Monopoli (BA), come progettista (calcolatore) di strutture prefabbricate e strutture metalliche. Nell'ambito di tale lavoro dipendente, **ho firmato (e firmo)** i "calcoli" delle strutture che vengono prodotte dalle menzionate ditte.

Svolgo inoltre, a partire dal 2007, attività di libera professione di ingegnere con partita IVA, completamente distinta da quella sopra menzionata ma comunque consistente generalmente in progettazione strutturale, **in relazione alla quale ho provveduto da tempo a sottoscrivere un'assicurazione professionale**.

Leggendo il documento sopra menzionato, in particolare quanto riportato a pag. 8:

Parimenti, è da escludersi l'assunzione dell'obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), ovviamente ad eccezione dell'attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati progettuali ed altri documenti.

Non riesco a capire come va interpretato per la mia situazione. Devo stipulare o meno un'assicurazione **anche** per quanto attiene la mia attività di progettista di strutture in qualità di **lavoratore dipendente** di una ditta che produce strutture prefabbricate e/o metalliche, visto che comunque "firmo i calcoli" di dette strutture?


In altri termini, in caso di eventuale contenzioso **di natura civile** relativo a qualche struttura prodotta dalle menzionate ditte che dovessi progettare e firmare in qualità di lavoratore dipendente delle stesse, può essere chiamata (dall'acquirente) a rispondere in sede civile **esclusivamente** la ditta che ha fornito le opere oggetto di contenzioso, oppure può accadere che sia chiamato (sempre dall'acquirente della struttura) io a risponderne personalmente?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".

Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di dipendente di azienda non determina l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti della clientela, posto che tale responsabilità ricade per legge esclusivamente sul soggetto titolare del rapporto obbligatorio (ossia il legale rappresentante dell'azienda, in nome e per conto di questa).

È possibile, tuttavia, che, l'eventuale danno lamentato dalla clientela origini dalla non corretta attività di progettazione da lei effettuata per conto dell'azienda. In tal caso, quest'ultima sarà legittimata a rivalersi nei suoi confronti, fatta salva la possibilità di concordare *inter partes* uno specifico regime di esenzione. La sua assicurazione professionale personale potrà quindi, ove preventivamente stabilito, essere utilizzata anche a copertura di simili inconvenienti.



Domanda (inserita il 13.09.2013)

Volevo chiedere un'informazione riguardo l'assicurazione professionale obbligatoria dal 15 agosto. Volevo sapere, se possibile, se l'assicurazione sarà obbligatoria anche per quei professionisti con P.IVA che al momento svolgono attività di consulenza e che di fatto non firmano nessun elaborato e tanto meno un contratto con il committente (...)

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Ciò premesso, nel suo caso, l'attività professionale svolta in qualità di consulente, laddove non implichi alcun contatto diretto con la clientela, né la firma di elaborati progettuali, non è suscettibile di valutazione ai fini di un'eventuale configurazione della responsabilità. Pertanto, qualora tale attività si esaurisca in questa forma di incarico, lei non risulterà soggetto ad alcun obbligo di assicurazione.


Domanda (inserita il 13.09.2013)

Sono iscritto all'albo degli ingegneri e opero come libero professionista. Nella mia attività professionale offro servizi di consulenza nelle aree del web (realizzazione portali, progetti di webmarketing), faccio consulenze di organizzazione aziendale (startup, ri-organizzazione, cambi tecnologici, ecc.) e formazione. Continuando a svolgere esclusivamente queste attività, secondo le recenti norme, è per me obbligatorio avere l'assicurazione professionale? Nel caso in cui non fosse obbligatoria, lo diventerebbe nel momento in cui mi trovassi a redigere una perizia, a fare un progetto o altro? corretto?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Ciò premesso, nel suo caso, ogni incarico professionale che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, quale conseguenza dell'esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale. Sono incluse, pertanto, anche le attività di consulenza per la realizzazione di portali web laddove vengano eseguite direttamente in favore del cliente e qualora dalla loro non corretta esecuzione possa derivare un pregiudizio economico o morale. Tale onere deve, ovviamente, essere assolto prima dell'assunzione dell'incarico.



Domanda (inserita il 12.09.2013)

Buongiorno con la presente sono a porre un quesito relativamente all'oggetto.

La nostra società si avvale di due soci amministratori iscritti all'albo degli ingegneri e che all'occorrenza appongono la loro firma sui progetti chela nostra azienda andrà a realizzare sono obbligati ad avere l'assicurazione in oggetto?

Premetto che uno di loro e' anche responsabile tecnico della nostra società e questo causa incompatibilità per l'apposizione della doppia firma come responsabile tecnico e come ingegnere, pertanto la firma sui progetti e automaticamente demandata all'altro.

Attendo e ringrazio in anticipo della collaborazione.


Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Ciò premesso, anche qualora uno o più ingegneri esercitino la professione in qualità di amministratori di una società, secondo le forme di legge, l'obbligo di tutela della clientela deve essere assolto dai medesimi professionisti ovvero dalla società per conto della quale costoro agiscono.

In estrema sintesi, laddove l'attività professionale esercitata dagli ingegneri amministratori della vs. società abbia carattere esclusivo, entrambi potranno richiedere che sia la società ad assumersi l'onere del pagamento della polizza assicurativa o, alternativamente, provvedere in modo autonomo, ciascuno per proprio conto.

Nel caso in cui costoro esercitino la professione di ingegnere al di fuori degli incarichi assunti per conto della società – seppure in forma occasionale – dovranno comunque provvedere personalmente a stipulare un'assicurazione.



Domanda a) (inserita il 12.09.2013)

Sono un ingegnere civile iscritta all'albo dal 2010.

Avrei bisogno di un'informazione in merito alla sottoscrizione della polizza professionale, in quanto mi trovo in una condizione lavorativa tale per cui non sono certa di avere l'obbligo di assicurarmi.

Da aprile 2013 ho aperto la Partita Iva come richiesto dai miei datori di lavoro, figuro quindi come una Libera professionista ma di fatto non firmo alcun progetto. In più abbiamo stipulato, anche se solo verbalmente, un contratto "di esclusiva" perciò di fatto lavoro e fatturo sempre allo stesso cliente...

Vorrei saper quindi se nel mio caso possa essere esentata dalla sottoscrizione della polizza o se, per il solo fatto di avere la Partita Iva, devo provvedere alla stipula anche io.

Inoltre vorrei sapere se il termine del 13 agosto è restrittivo o si può provvedere alla eventuale sottoscrizione entro i primi di settembre

Domanda b)(inserita il 12.09.2013)

Sono un ingegnere elettronico libero professionista, iscritto all'Ordine con partita Iva.

Da almeno 7 anni, svolgo la mia attività come programmatore di macchine automatiche per l'industria alimentare. Lavoro quasi esclusivamente non per il Cliente Finale ma per una software house che acquisisce lavori da costruttori di macchine. Questa software house è assicurata per i danni che i loro collaboratori non dipendenti possono provocare.


Nel mio lavoro non necessito di eseguire alcuna firma. Ho l'abilitazione per firmare progetti di impianti elettrici e pratiche antincendio, ma non ho, al momento, alcuna intenzione di tornare a lavorare in questi settori. Non lavoro con enti pubblici.

Chiedo quindi: sono obbligato a stipulare questa polizza di assicurazione?

Risposta per a) e b)

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato).

Ciò premesso, nel suo caso, l'attività professionale svolta in favore dei suoi datori di lavoro non implica alcun contatto diretto con la clientela. Ne consegue che la prestazione oggetto della sua attività di libera professionista non è suscettibile di valutazione ai fini di un'eventuale configurazione della responsabilità civile. Pertanto, qualora la sua attività professionale si esaurisca in tale genere di incarichi, lei non risulterà soggetta ad alcun obbligo di assicurazione.



Domanda (inserita il 11.09.2013)

Sono un Ingegnere elettrico (iscritto regolarmente all'albo degli ingegneri) dipendente con contratto CCNL metalmeccanico presso un'azienda di installazione di impianti elettrici. La mia azienda vorrebbe vendere al cliente un pacchetto che comprenda la progettazione e installazione di impianti elettrici. I progetti che andrò a redigere non saranno fatturati all'azienda ma sono compresi nello stipendio di dipendente attraverso premi e/o superminimi in relazione alla complessità del progetto. La quantità annuale dei progetti non sarà elevata e comunque di piccola entità. A prescindere da chi sarà (il sottoscritto o l'azienda) a stipulare e versare il premio assicurativo vorrei sapere se è obbligatorio e/o possibile.

Risposta

Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.

Nell'ipotesi da lei descritta, l'obbligo in parola dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato ad erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che la specifica attività di progettazione e/o installazione non vada soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista.

Sussiste, altresì, la possibilità che l'azienda richieda comunque al professionista medesimo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per coprire i costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale.



Domanda (inserita il 11.09.2013)

Il mio caso è il seguente:

- Ingegnere iscritto all'albo
- libero professionista che opera come consulente all'interno di aziende nel comparto industriale
- nella professione non firmo alcun documento con il timbro relativo all'ordine degli ingegneri, ma solamente il contratto di fornitura del mio servizio con timbro della P.iva.
- in realtà il mio operato è all'interno del flusso aziendale e non ho responsabilità specifiche (come ingegnere) se non la mia attività specifica di ufficio.

Vorrei capire se nell'ambito di questa attività devo stipulare la polizza assicurativa.

Ho cercato di informarmi con le assicurazioni ma non ho trovato nessuno che mi fornisse una polizza assicurativa specifica per questo caso (che ritengo tra l'altro essere estremamente comune nell'ambito degli ingegneri e architetti).

Risposta

Dalla sua descrizione si desume che l'attività da lei svolta in qualità di consulente di aziende nel comparto industriale non implica alcun contatto diretto con la clientela.


Ne consegue che la prestazione oggetto della sua attività di libero professionista non è suscettibile di valutazione ai fini di un'eventuale configurazione della responsabilità civile. Ne consegue che, qualora la sua attività professionale si esaurisca in tale genere di incarichi, lei non risulterà soggetto ad alcun obbligo di assicurazione.

Domanda (inserita il 11.09.2013)

Quanto descritto è valido anche se la ditta per cui lavoro mi manda da un suo cliente per una discussione tecnica o commerciale?

Risposta

Si vale anche in quel caso perché il cliente è cliente dell'azienda e non suo. L'obbligo della polizza nasce solo quando si instaura un rapporto professionista-cliente. Negli altri casi no.



Domanda (inserita il 11.09.2013)

Avrei bisogno di un chiarimento relativamente alla polizza assicurativa ora obbligatoria di cui al Dpr 137/2012.

La mia situazione è la seguente:

sono regolarmente assunto dal 1978 da una impresa di costruzioni di cui oggi ricopro l'incarico anche di Direttore Generale. Abbiamo all'interno dell'azienda un ufficio tecnico ed io spesso firmo atti progettuali con il timbro professionale (associato al timbro "responsabile ufficio progetti" dell'Azienda).

La mia retribuzione, per accordo contrattuale con l'azienda, è composta da una busta paga con la qualifica di dirigente, e da due fatture semestrali per un importo annuale deliberato dal consiglio di amministrazione dell'azienda.

Sulle fatture esplicito il contributo alla Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri (4%), ma non sono iscritto alla CNPAI in quanto ho la previdenza INPS.

Sono quindi un professionista "particolare" in quanto il mio unico introito professionale fatturato è sempre e solo con lo stesso soggetto ormai da molti anni e non ho altra attività professionale.

L'azienda ha stipulato, con primaria compagnia, una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per tutta la sua attività di impresa, ed esplicitamente nella polizza RCT è stabilito che "*le garanzie della presente polizza sono estese alla attività di progettista e direttore dei lavori (omissis)effettuate per conto della (omissis – nome dell'Azienda)*".

Stante così le cose, vi chiedo cortesemente se, come credo, sono esonerato da effettuare una ulteriore polizza assicurativa, e se quindi la polizza in essere di cui sopra è esaustiva del mio obbligo di cui ad Dpr 137/2012.

Risposta

Da quanto possibile desumere dalla sua comunicazione, la polizza assicurativa stipulata dalla sua azienda fornisce idonea copertura per l'intera attività professionale da lei prestata per conto della medesima.

Pertanto, se tale attività ha carattere *esclusivo*, non vi è alcuna necessità di stipulare un'ulteriore polizza.

Qualora, al contrario, lei intenda svolgere la professione di ingegnere anche in proprio, ancorché occasionalmente o per incarichi di modesto valore, sarebbe comunque obbligato *ex lege* a stipulare una polizza professionale a carattere - per così dire - "residuale".